



*Università degli studi
"G. d'Annunzio" Chieti – Pescara*

*Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Teramo*

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI

In base alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, ovvero il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi curriculari e di orientamento; alle linee guida in materia di tirocini curriculari ai sensi dell'articolo 1 commi 34-36, legge del 28 giugno 2012, n. 92 – Accordo n. 86/CSR 25 Maggio 2017.

Convenzione n° _____

CONVENZIONE QUADRO

PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede legale in Chieti Scalo, Via dei Vestini n. 31, C.F. 93002750698, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Prof. Liborio Stuppia, nato a Catania il 25/10/1960, in qualità di Magnifico Rettore dell'Ateneo,

e

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo con sede Legale in Teramo (TE), Via Luigi Vinciguerra n.1, C.F. 80004970671, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dott. Fabrizio Stelo, nato a Roma il 05/08/1968, in qualità di Prefetto della Provincia di Teramo;

premessi che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge del 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri, di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che i tirocini curriculari siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano- "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1 commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92" - n. 86/CSR 25 maggio 2017- stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee Guida;

preso atto che

L'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e la Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, con il supporto operativo del Settore Career Service & Placement di Ateneo, intendono attivare una collaborazione funzionale alla costruzione di percorsi formativi rivolti agli iscritti ai diversi Corsi di Studio;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, il numero massimo di tirocini curriculari contemporaneamente attivabili è pari al 10% del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Art. 2

Il programma di tirocinio concordato dal Soggetto Promotore con il Soggetto Ospitante ha come oggetto l'acquisizione pratica di competenze e conoscenze utili a contribuire alla crescita formativa e professionale del tirocinante.

Art. 3

Il tirocinio curriculare, attivato ai sensi dell'art. 1, e ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti al rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i Soggetti Promotore ed Ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e da un Tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del Tutor del Soggetto Ospitante;
- il nominativo del Tutor del Soggetto Promotore;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio insieme all'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile;
- la durata del tirocinio, in riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del D.M. 142 del 25/03/1998 e successive integrazioni.

Art. 4

Ai sensi della normativa indicata in premessa e all'Art.1, l'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio curriculare è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 3, da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del Tirocinante.

Art.5

Durante lo svolgimento:

- Il Tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Attenersi alle indicazioni fornite dal tutor del Soggetto Promotore e dal Tutor del soggetto Ospitante;
 - Concordare eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio con il Soggetto Ospitante;
 - Svolgere l'attività presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo o ad acquisire, da parte del Soggetto Ospitante, il relativo nulla osta del Tutor accademico designato dal Soggetto Promotore per la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi in altra sede;
- Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, con il consenso del tutor del Soggetto Promotore, nel rispetto della data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
- È consentita l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del Tirocinante oppure del Soggetto Ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del Soggetto Ospitante, tempestiva comunicazione scritta al Soggetto Promotore il quale rilascerà al Tirocinante l'attestato di partecipazione nel solo caso in cui la durata del tirocinio svolto sia pari o superiore al 75% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo.
- Eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dalla già citata normativa.

Art. 6

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3;

- garantire al Tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- seguire lo svolgimento del Tirocinio con la necessaria cura per il tramite del Tutor del Soggetto Promotore da esso designato;
- controllare e visitare il prospetto delle presenze del Tirocinante;
- trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto Promotore da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/numero dei tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere, in alcun modo, i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui alla Legge n. 675 del 31/12/1996 sulla tutela dei dati personali e il Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
 - o Al Soggetto Promotore per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - o All'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge l I 24/1965 (n. 2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 7

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante entro i limiti massimi previsti dall'art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al precedente art. 3.

Art. 8

Il Soggetto Promotore assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 – Gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile, presso la Compagnia di Assicurazione Liberty Mutual Insurance posizione n° LSM00000031381.

Art. 9

Il Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilato e firmato prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Per la redazione

del Progetto formativo e di orientamento, il Soggetto Ospitante potrà ricorrere alla collaborazione delle strutture deputate alla attivazione di tirocini curriculari interne ai Dipartimenti interessati.

In tal modo sarà possibile definire azioni che tengano conto:

- delle specificità dei diversi Corsi di Studio;
- delle diverse regolamentazioni previste dai Dipartimenti per lo svolgimento di tirocini curriculari.

Art. 10

La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Art. 11

Il Soggetto Ospitante garantisce al Tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il Tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

Art. 12

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 13

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 14

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Chieti –Pescara che provvede al suo assolvimento in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 –autorizzazione n. 3843 del 21/01/2008.

Art. 15

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 7.8.1990. n. 241, inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in L. 221/2012, in forza del quale dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, il presente Accordo è sottoscritto tramite l'utilizzo della firma elettronica.

_____ (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore: Università degli Studi "G. d'Annunzio"

*Il Magnifico Rettore
Prof. Liborio Stuppia*

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante: Prefettura – Ufficio Territoriale di Teramo

*Il Prefetto
Dott. Fabrizio Stelo*


Le parti approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la previsione di cui all'art. 13 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore: Università degli Studi "G. d'Annunzio"

*Il Magnifico Rettore
Prof. Liborio Stuppia*

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante: Prefettura – Ufficio Territoriale di Teramo

*Il Prefetto
Dott. Fabrizio Stelo*

Pag. 7 di 7